

Codice DB2000

D.D. 23 luglio 2014, n. 659

Comune di Caselle Torinese: istituzione farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis L. n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, all'interno dell'aeroporto "Sandro Pertini".

L'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, prevede che, in aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 della medesima legge ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

Il comma 10 del citato art. 11 prevede, inoltre, che tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regione siano offerte in prelazione fino al 2022 ai comuni in cui le stesse hanno sede, che i comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante.

Con deliberazione n. 33-7388 del 7 aprile 2014 la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato le modalità procedurali ai fini dell'istituzione delle predette farmacie aggiuntive, stabilendo, in particolare, che i Comuni inviino alla Regione le proposte di istituzione, individuando il luogo ove aprire la farmacia ed esprimendo la volontà di prelere la medesima.

La medesima deliberazione ha, altresì, previsto che la Regione, ricevuta l'istanza, proceda a trasmettere la richiesta del Comune e a richiedere il parere di cui all'art. 1 *bis* citato all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Con deliberazione di Giunta n. 89 del 5 giugno 2014 il Comune di Caselle Torinese ha proposto l'istituzione di una farmacia aggiuntiva *ex art. 1 bis* L. n. 475 del 1968 all'interno dell'aeroporto civile "Sandro Pertini", insistente nel territorio comunale, e ha comunicato tale proposta alla Regione con propria nota prot. n. 10719 del 13.06.2014.

La citata deliberazione del Comune di Caselle Torinese ha dato atto della rispondenza della propria proposta istitutiva rispetto ai requisiti di legge, considerato che trattasi di aeroporto civile con traffico internazionale e che non esistono al momento farmacie aperte in aeroporto né altre farmacie aperte al pubblico a distanza inferiore a 400 metri.

Inoltre il Comune di Caselle Torinese, nel proprio atto deliberativo, ha espresso la volontà di esercitare il diritto di prelazione per l'istituenda farmacia.

Successivamente, è stato richiesto il parere, previsto dalla legge, all'Azienda Sanitaria Locale TO4, competente per territorio, e con nota prot. n. 66228 del 14.07.2014 il Direttore Generale dell'ASL

TO4 ha espresso parere favorevole in merito all'istituzione della farmacia all'interno dell'aeroporto "Sandro Pertini", rilevando che *"trattasi di farmacia all'interno di aeroporto civile a traffico internazionale e non vi sono farmacie aperte a distanza inferiore a 400 metri"*.

Sul punto, occorre ancora rilevare come in questa fase di prima applicazione della normativa nazionale e regionale vigente debba considerarsi ovviamente rispettato il limite indicato dall'art. 1 *bis* della legge 475/1968 e s.m.i., stabilito nella misura del 5 per cento rispetto a tutte le sedi farmaceutiche esistenti nel territorio regionale, comprese le sedi di nuova istituzione previste ai sensi del D.L. n. 1/2012 convertito in L. 27/2012.

Pertanto, richiamate le ragioni sopra esposte, si ritiene opportuno procedere all'istituzione della farmacia aggiuntiva ai sensi dell'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, all'interno dell'aeroporto "Sandro Pertini" nel territorio del Comune di Caselle Torinese.

Il Comune di Caselle Torinese provvederà a confermare alla Regione Piemonte la propria volontà di prelevare la farmacia suddetta e procederà alla relativa apertura al pubblico entro un anno dalla istituzione della medesima ai sensi e agli effetti di quanto stabilito dalla DGR n. 33-7388 del 7 aprile 2014.

Ai sensi del citato art. 1 *bis* il Comune di Caselle Torinese non potrà cedere la titolarità o la gestione della farmacia per la quale ha esercitato il diritto di prelazione e, in caso di rinuncia alla titolarità da parte del Comune, la sede sarà dichiarata vacante.

Secondo quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 33-7388 del 7 aprile 2014, qualora il Comune di Caselle Torinese non provveda all'apertura della sede aggiuntiva all'interno dell'aeroporto entro un anno dall'istituzione della medesima, tale sede verrà considerata implicitamente rinunciata.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

visto l'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968;
visto l'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012;
vista la L. R. n. 28.7.2008, n. 23;
vista la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 33-7388 del 7 aprile 2014;
vista la deliberazione della Giunta del Comune di Caselle Torinese n. 89 del 5 giugno 2014;
vista la nota prot. n. 66228 del 14.07.2014 del Direttore Generale dell'ASL TO4

determina

- di istituire, per le ragioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1 *bis* della legge n. 475 del 1968, come modificato dall'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, la farmacia aggiuntiva all'interno dell'aeroporto "Sandro Pertini" nel territorio del Comune di Caselle Torinese;

- di offrire in prelazione, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, la farmacia aggiuntiva all'interno dell'aeroporto "Sandro Pertini" al Comune di Caselle Torinese che, per quanto in premessa esplicitato, provvederà all'apertura della farmacia entro un anno dall'istituzione della medesima;

- di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Caselle Torinese e all'ASL TO4 per ogni adempimento di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Vicario della Direzione
Claudio Baccon